

## PROCEDURA ADOTTATA DALLA SOCIETA' IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI PER I CONTRATTI FINANZIARI

### PREMESSA

Il presente Piano ha lo scopo di disciplinare le azioni che la Società intende intraprendere in caso di sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore o della perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte della autorità di vigilanza competente.

Con l'indicazione "Indice di riferimento" si intende il parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento nei contratti con la clientela per determinare il tasso di interesse agli stessi applicato.

Il Regolamento Benchmark (BMR) contiene pertanto disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di tali indici di riferimento in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per un contratto finanziario.

Il suo ambito applicativo comprende, tra gli altri, i prodotti bancari che comportano la concessione di credito e, nello specifico, si applica ai prodotti di credito che presentano tassi variabili indicizzati, ai fini della determinazione dell'indice alternativo.

Il Piano è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB").

**PIANO INTERNO**

<p><b>1) Rilevazione della sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore o della variazione sostanziale</b></p>	<p>Con sospensione o cessazione si intende il venire meno, temporaneo o definitivo, della rilevazione o determinazione dell'indice da parte dell'ente preposto a tale scopo.</p> <p>Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice.</p>
<p><b>2) Individuazione dell'indice di riferimento alternativo</b></p>	<p>In generale, nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Società si attiene alle disposizioni del BMR in materia di uso degli indici di riferimento: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36". L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.</p> <p>La disciplina prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni che i fruitori devono intraprendere in caso di sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o di modifiche rilevanti alla metodologia per la determinazione del medesimo.</p> <p>La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento.</p> <p>L'indice di riferimento alternativo attualmente individuato dalla Società anche sulla base delle "Recommendations by the working group on euro risk-free rates on EURIBOR fallback trigger events and €STR-based EURIBOR fallback rates"<sup>1</sup> è l'Euroshort term rate (€STR) che sarà aumentato o diminuito in base al risultato che si otterrà dalla media semplice tra tutte le differenze che ci sono state tra questo indice e l'EURIBOR negli ultimi 5 anni, a cui si dovrà sempre aggiungere lo spread indicato nel contratto.</p> <p>Qualora l'€STR non dovesse essere più rilevato, la scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021 che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011.</p>

<sup>1</sup> "The working group's recommendations for an appropriate EURIBOR fallback rate for specific use cases will be based on: (a) a €STR-based term structure methodology for each financial product assessed against a list of key selection criteria; (b) a spread adjustment methodology used to avoid potential value transfer if a fallback is triggered."

<p><b>3) Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo</b></p>	<p>L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.</p>
<p><b>4) Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento</b></p>	<p>Nel caso si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento, la Società comunica al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità all'art.118-bis, comma 2, TUB. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto, senza spese, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.</p>
<p><b>5) Informativa alla clientela</b></p>	<p>Il Piano interno è pubblicato sul sito internet della Società ed è mantenuto costantemente aggiornato. Eventuali modifiche del Piano sono comunicate ai clienti almeno una volta l'anno unitamente alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela o alla prima occasione utile.</p>
<p><b>6) Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</b></p>	<p>La sostituzione dell'indice è eseguita con effetto decorrente dal giorno successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito. Il presente Piano interno si applica nel caso in cui il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo.</p>
<p><b>7) Monitoraggio ed aggiornamento</b></p>	<p>La Società aggiorna il presente Piano interno a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- variazione della normativa esterna di riferimento;</li> <li>- eventi legati alle condizioni di mercato che possano determinare modifiche rilevanti nella metodologia di calcolo per la determinazione dell'indice di riferimento;</li> <li>- variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.</li> </ul> <p>La Società mantiene costantemente aggiornato il presente Piano. Con cadenza almeno annuale viene verificato l'allineamento dei contenuti.</p>
<p><b>8) Pubblicazione</b></p>	<p>Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet della Società - Sezione Trasparenza.</p>

## GLOSSARIO

“Indice di riferimento”	Con l’indicazione “Indice di riferimento” si intende il parametro di indicizzazione, di mercato o di politica monetaria, preso a riferimento nei contratti con la clientela per determinare il tasso di interesse agli stessi applicato.
Parametro di indicizzazione	L’EURIBOR o l’€STR o l’indice designato quale sostitutivo di detti indici.
EURIBOR	EURIBOR è l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate. Il tasso EURIBOR è rilevato a cura dell’European Money Markets Institute (EMMI – amministratore dell’indice) tramite il calculation agent ed è pubblicato nella pagina EURIBOR01 del circuito Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla). La definizione e le caratteristiche dell’indice sono pubblicate sul sito dell’amministratore dell’indice al seguente <a href="#">link</a> .
€STR	€STR è l’acronimo di Euro Short Term Rate. Il tasso €STR è rilevato a cura della Banca Centrale Europea (BCE – amministratore dell’indice) ed identificato dall’ISIN EU000A2X2A25. La definizione e le caratteristiche dell’indice sono pubblicate sul sito dell’amministratore dell’indice al seguente <a href="#">link</a> .
Variazione sostanziale	Per variazione sostanziale si intende la sospensione o cessazione della fornitura dell’indice di riferimento da parte del suo Amministratore o la perdita di rappresentatività dell’indice dichiarata da parte dell’autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell’indice, laddove l’indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante.

### ITER OPERATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UNO O PIÙ INDICI UTILIZZATI

Attività	Funzione aziendale
Rileva la sospensione o la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento da parte del suo Amministratore o il cambio della metodologia per la determinazione dell’indice e ne dà tempestiva comunicazione alla Direzione, al Servizio Risk Management e all’Ufficio Project Management, Development Operations & UX	Ufficio Tesoreria
Valutano ed identificano l’indice/gli eventuali indici di riferimento alternativi, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.	Ufficio Tesoreria / Servizio Risk Management

Valutano le proposte formulate dall'Ufficio Tesoreria e dal Servizio Risk Management	Direzione Generale / Servizio Risk Management / Ufficio Tesoreria
Sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.	Direzione Generale
Approva l'indice di riferimento alternativo ai fini della sua applicazione	Consiglio di Amministrazione della Società
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, comunica al cliente, tramite una Proposta di Modifica Unilaterale di Contratto (MUC), entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità all'art.118-bis, comma 2, TUB. Aggiorna la contrattualistica e la trasparenza, sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento. Richiede l'aggiornamento del sistema informativo con la sostituzione degli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento. Cura la pubblicazione di un avviso sul sito internet della Società con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati.	Ufficio Marketing e Prodotti
Modifica il Piano Interno di sostituzione. Verifica, con cadenza almeno annuale, che il Piano sia aggiornato.	Ufficio Affari Generali, Outsourcing & Normativa Interna
Cura la pubblicazione di un avviso sul sito della Società con l'indicazione dell'intervenuta modifica del Piano Interno di sostituzione.	Ufficio Marketing e Prodotti
Invia, in caso di modifica del Piano, la relativa comunicazione alla clientela almeno una volta l'anno unitamente alle comunicazioni periodiche o alla prima occasione utile.	Ufficio Marketing e Prodotti

Torino, 01 febbraio 2026